

COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL “CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”

PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

A tal fine, la Regione Lazio, con legge regionale n. 20/2007, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di pari opportunità, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi;
- c) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini.

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’

E’ istituito nel Comune di Sacrofano il Consiglio delle bambine e dei bambini con l’obiettivo di educare i fanciulli alla rappresentanza democratica, per renderli protagonisti nel confronto di opinioni e di idee, per consentire loro di elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per offrire uno strumento di partecipazione alle scelte nell’interesse della comunità.

Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini è un organo democratico di rappresentanza di tutte le bambine e i bambini presenti sul territorio, autonomamente istituito dal Comune di Sacrofano d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Sacrofano e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano le bambine e i bambini in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini in ambito locale;

Il Consiglio delle bambine e dei bambini viene coordinato dall’Assessore/Consigliere con delega alle Politiche Sociali coadiuvato dalle insegnanti della Scuola Primaria che dovranno mettere i bambini in condizione di esprimere le loro idee e stimolare gli amministratori ad ascoltarle e a tenerne conto.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi e uffici comunali, su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa del Comune.

2. In particolare, il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

- pubblica istruzione e servizi scolastici;
- tempo libero, sport e spettacolo;
- sicurezza stradale e circolazione;
- politica ambientale e urbanistica;
- iniziative culturali e sociali;
- solidarietà ed assistenza;
- rapporti con l'associazionismo.

3. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale in relazione a tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento;

2. Cinque consiglieri dei bambini, possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 4 - DECISIONI

1. Le decisioni prese dal Consiglio comunale delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente del Comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del Comune, il quale entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco delle bambine e dei bambini;

ART. 5 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva

ART. 6 – CONVOCAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Ai lavori del Consiglio delle bambine e dei bambini sarà data la massima pubblicità, attraverso i mezzi a disposizione (sito e pagine social istituzionali del Comune di Sacrofano).

2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella sala consiliare del Comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua un altro locale idoneo dandone comunicazione al Sindaco delle bambine e dei bambini almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco delle bambine e dei bambini almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Primaria.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini è composto da n. 1 membro per ogni classe della scuola primaria e dura in carica tre anni;
2. Se nel corso del mandato per qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti;

ART. 9- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 30 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola, le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
- c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 8 e superiore a 12; ogni ordine di classe deve avere almeno possibilmente n. 1 candidato;
- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantaggi, dibattiti in classe e simili);
- e) le elezioni si svolgeranno dalle ore alle ore in una data compresa tra il 7° (settimo) e il 20° (ventesimo) giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a n. 1 preferenza, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di n. 1 preferenza, la scheda sarà annullata.
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri Comunali il candidato più votato per ogni classe, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;
- j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i Consiglieri delle bambine e dei bambini; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle scuole primarie, per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio delle bambine e dei bambini.

ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Nella prima riunione del Consiglio delle bambine e dei bambini, convocata a cura del Sindaco del Comune di Sacrofano, si procede alla elezione del Sindaco delle bambine e dei bambini, tramite scrutinio segreto tra i primi 5 classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.
2. Risulta eletto in ciascun Consiglio istituito colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei

Consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati di ciascun Consiglio dell'ultima votazione.

3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il Consiglio delle bambine e dei bambini provvede ad eleggere anche un Vicesindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vicesindaco delle bambine e dei bambini fa parte di diritto della Giunta comunale.

ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco delle bambine e dei bambini dovrà comunicare la nomina dei 4 rappresentanti della Giunta, scelti anche tra i non appartenenti al Consiglio.

ART. 12 - COMPETENZE DEL SINDACO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

1. Il Sindaco delle bambine e dei bambini in carica avrà il compito di convocare il Consiglio e la Giunta delle bambine e dei bambini, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.

2. La carica di Sindaco delle bambine e dei bambini cessa con l'elezione del nuovo Consiglio delle bambine e dei bambini.

ART. 13 - LA GIUNTA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

La Giunta delle bambine e dei bambini si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi/delle bambine e dei bambini, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti ed elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. È istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

2. Tale commissione è composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 Membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.

3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione comunale:

a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale con il Consiglio delle bambine e dei bambini;

b) richiede al Consiglio delle bambine e dei bambini pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio delle bambine e dei bambini.

ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, e in qualità di organo terzo rispetto al Consiglio delle bambine e dei bambini e all'Amministrazione comunale, svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività di tali Consigli, e sull'attuazione della normativa regionale.

2. La Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture politiche e gestionali:

a) concede ai Comuni, singoli o associati, e ai Municipi, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali delle ragazze e dei ragazzi, nonché dei Consigli delle bambine e dei bambini, stabilendone gli importi massimi e le modalità e i criteri di attribuzione;

b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;

c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei Consigli delle bambine e dei bambini, promuove un forum dei Consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio delle bambine e dei bambini;

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale.

3. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazzi e bambini possono istituire appositi Consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i Consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle leggi n. 241/90 e n. 127/97 e al d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune.